GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — **ROMA** — GIOVEDI 9 FEBBRAIO — **NUM. 33**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Camera dei Deputati: *Elenco dei deputati che hanno preso parte alla votazione, nella tornata dell' 8 febbraio 1888, e dei deputati assenti* — **Leggi e decreti: R. decreto** *n. 5183 (Serie 3ª) che separa il comune di Scorticata dalla sezione elettorale di S. Arcangelo di Romagna e lo costituisce in sezione elettorale autonoma del comune di Forlì* — **Direzione Generale del Debito Pubblico:** *Rettifiche d'intestazioni* — *Smarrimento di ricevute* — **Direzione Generale dei Telegrafi:** *Avviso* — **Concorsi.**

PARTE NON UFFICIALE

Senato del Regno: Seduta del giorno 8 febbraio 1888 — Camera dei deputati: Seduta del giorno 8 febbraio 1888 — Telegrammi dell'Agenzia **Stefani** — *Listino ufficiale della Borsa di Roma.*

In foglio di Supplemento*:*

Risultato di una sottoscrizione aperta in Lisbona in favore delle famiglie danneggiate dal terremoto in Liguria — **Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio:** *Elenco di attestati di privativa industriale rilasciati nel 4° trimestre 1887* — **Direzione Generale delle Poste:** *Prospetto riassuntivo del numero e dell'importo dei Vaglia e Titoli di credito emessi e pagati durante il 1° trimestre dell'esercizio 1887-88 in confronto con quelli emessi e pagati durante il 1° trimestre dell'esercizio 1886-87* — **Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio:** *Elenco delle dichiarazioni per diritti d'autore sulle opere dell'ingegno inscritte nel mese di dicembre 1887* — **Ministero dei Lavori Pubblici:** *Ispettorato generale delle strade ferrate — Prospetto dei prodotti lordi approssimativi del mese di novembre 1887, in confronto con quelli definitivi del corrispondente mese del 1886* — **Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio:** *Atto di trasferimento di privativa industriale* — **Ministero dell'Istruzione Pubblica:** *Elenchi dei laureati ingegneri civili nella sessione autunnale dell'anno scolastico 1886-87, e degli alunni che conseguirono il diploma d'ingegnere civile nell'anno scolastico 1886-87* — **Ministero della Guerra:** *Rassegne di rimando* — **Concorsi** — **Decreto Prefettizio:** *che autorizza il Ministero dei Lavori Pubblici ad occupare alcuni stabili onde modificare gli accessi di una strada comunale che attraversa la linea ferroviaria Roma-Frascati.*

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

ELENCO *dei Deputati che nella seduta dell'8 corr.* hanno *preso parte alla votazione dei disegni di legge: 1. « Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali » 2. « Autorizzazione di nuove spese per costruzione di edifici militari in Roma » 3. « Conversione in legge dei RR. decreti 30 dicembre 1887 per la proroga dei trattati di commercio con la Svizzera, la Francia e la Spagna.*

Adamoli, Agliardi, Albini, Amadei, Amato-Pojero, Angeloni, Anzani, Araldi, Arcoleo.

Baccelli Augusto, Baglioni, Baldini, Balenzano, Balestra, Balsamo, Basteris, Berti, Bonasi, Bonfadini, Bonghi, Borgatta, Borromeo, Boselli, Branca, Briganti-Bellini, Brin.

Caetani, Cafiero, Cagnola, Calciati, Caldesi, Calvi, Carcani Fabio, Carcano Paolo, Carmine, Cavalleri, Cavalletto, Cavallotti, Cerulli, Chiala, Chiapusso, Chiaradia, Chigi, Chimirri, Chinaglia, Cipelli, Cocco-Ortu, Codronchi, Coffari, Comin, Compagna, Correale, Corvetto, Costa Andrea, Crispi, Cucchi Francesco, Curcio.

Damiani, D'Ayala-Valva, D'Arco, De Bernardis, De Blasio Vincenzo, De Cristofaro, De Dominicis, Del Balzo, Del Giudice, De Lieto, Della Rocca, Delvecchio, Demaria, De Riseis, De Rolland, De Seta, De Zerbi, Di Belgioioso, Di Belmonte, Di Blasio Scipione, Di Collobiano, Di Rudinì, Di San Giuseppe, Di Sant'Onofrio.

Ellena, Episcopo, Ercole.

Fabrizi, Fagiuoli, Falsone, Fani, Ferrari Ettore, Ferraris Maggiorino, Ferri Felice, Fili-Astolfone, Finocchiaro Aprile, Flauti, Fortis, Fortunato, Franceschini, Francica, Franchetti.

Gabelli Aristide, Galli, Gallo, Gamba, Gangitano, Garibaldi Menotti, Gattelli, Genala, Gentili, Gerardi, Geymet, Gherardini, Gianolio, Giolitti, Giudici Giuseppe, Grimaldi, Guicciardini.

Indelli, Inviti.

Lacava, Lazzaro, Levi Ulderico, Lorenzini, Lucca, Luporini, Luzi.

Magnati, Majocchi, Maldini, Marcatili, Marchiori, Marcora, Mariotti Filippo, Mariotti Ruggiero, Marselli, Martini Ferdinando, Martini Giovanni Batt., Mascilli, Massabò, Maurogònato, Mazza, Mel, Merzario, Miceli, Mocenni, Moneta, Monzani, Mussi.

Nicolosi, Nocito.

Odescalchi.

Pais-Serra, Palberti, Palitti, Panattoni, Pandolfi, Panizza, Pantano, Papa, Paroncilli, Parpaglia, Passerini, Pellegri, Pelloux, Plebano, Pompilj, Pozzolini, Pugliese Giannone, Pullè.

Quattrocchi.

Racchia, Ricotti, Romanin-Jacur, Roncalli, Rubini, Ruspoli.

Sagarriga, Salandra, Saporito, Sardi, Sciacca della Scala, Seismit-Doda, Serena, Serra Vittorio, Silvestri, Simeoni, Sola, Solimbergo, Solinas Apostoli, Sonnino, Speroni, Spirito, Sprovieri, Suardo.

Taverna, Tegas, Tenani, Teti, Toaldi, Tomassi, Tondi, Torraca, Torrigiani, Toscanelli, Trompeo, Tubi.

Vigna, Villa, Visocchi.

Zuccaro, Zucconi.

Deputati che non hanno preso parte alla votazione.

(*a*) indica gli ammalati, (*c*) quelli in congedo per motivi di famiglia, (*m*) quelli in missione per ufficio pubblico.

Alario, Allmèna, Andolfato, Antoci, Arbib, Armirotti, Arnaboldi (*c*), Auriti, Aventi.

Baccarini, Baccelli Guido, Badaloni, Badini, Barazzuoli, Baroni, Barracco, Barsanti, Basetti (*c*), Bastogi (*c*), Benedini, Berio (*c*), Bertana, Bertollo, Bertolotti (*c*), Bianchi, Billi (*c*), Bobbio (*c*), Bonajuto, Bonardi, Boneschi (*c*), Borgnini, Borrelli, Bottini Enrico, Bovio, Brunialti (*c*), Bruschettini, Bucceri-Lanza, Buonomo (*c*), Buttini Carlo (*c*).

Cadolini (*c*), Cairoli (*a*), Cambray-Digny (*c*), Campi (*c*), Canevaro, Canzi, Capoduro, Capone (*c*), Capozzi (*c*), Cappelli (*c*), Carboni, Cardarelli, Carnazza-Amari, Carrelli, Carrozzini, Casati (*c*), Castelli (*c*), Castoldi, Caterini, Cavallini, Cefaly, Cerruti (*c*), Chiara, Chiaves, Chiesa, Cibrario, Cittadella, Clementi (*c*), Coccapieller, Cocozza, Colaianni, Colombo (*c*), Colonna-Sciarra, Comini, Compans, Conti (*c*), Coppino, Cordopatri, Costa Alessandro (*c*), Costantini, Cucchi Luigi, Cuccia, Curati, Curioni.

D'Adda (*c*), De Bassecourt (*a*), De Blasio Luigi, Della Valle, De Mari (*c*), De Pazzi, De Renzi, De Renzis Francesco, De Simone, Di Baucina, Di Breganze, Di Broglio (*c*), Di Camporeale, Di Groppello, Diligenti, Di Marzo, Dini (*c*), Di Pisa, Di San Donato, Di San Giuliano (*a*), Dobelli.

Elia.

Fabbricotti (*c*), Fabris, Faina, Falconi, Faldella, Farina Luigi, Farina Nicola, Favale, Fazio, Ferracciù (*a*), Ferrari Luigi, Ferri Enrico, Figlia, Florenzano (*c*), Forcella, Fornaciari (*c*), Franzi (*c*), Franzosini (*c*), Frola, Fulci.

Gabelli Federico, Gaetani Roberto (*a*), Gagliardo, Galimberti, Gallotti, Gandolfi, Garelli (*m*), Garibaldi Ricciotti, Giaconia, Giampietro, Ginori, Giordano Apostoli, Giordano Ernesto, Giovannini, Giudici G. B. (*c*), Giusso, Gorio, Grassi Paolo, Grassi-Pasini, Grossi, Guglielmi (*c*), Guglielmini.

Imperatrice.

Lagasi, Lanzara, La Porta, Lazzarini (*c*), Levanti, Lioy, Lovito (*c*), Lucchini Giovanni (*c*), Luchini Odoardo, Luciani (*c*), Lugli (*c*), Luzzatti.

Maffi, Maluta, Mancini (*a*), Maranca Antinori, Marin, Marzin (*c*), Mattei (*c*), Mazzacorati, Mazziotti, Meardi, Mellusi, Menotti (*c*), Mensio (*c*), Miniscalchi (*c*), Mirri, Morana, Mordini (*c*), Morelli, Morini, Morra, Mosca (*a*), Moscatelli.

Nanni, Napodano, Narducci, Nasi, Nicoletti, Nicotera, Novelli (*c*), Novi-Lena (*a*).

Oddone, Olliviero, Orsini-Baroni.

Palizzolo, Palomba, Panunzio, Papadopoli (*c*), Parisi-Parisi, Parona (*c*), Pascolato (*c*), Pasquali, Paternostro (*c*), Pavesi (*m*), Pavoncelli, Pavoni, Peirano, Pelagatti (*c*), Pellegrini, Pellegrino, Pelosini, Penserini (*c*), Perelli (*c*), Perroni-Paladini, Peruzzi, Petriccione, Petroni, Petronio, Peyrot, Pianciani, Picardi, Pierotti, Pignatelli, Placido, Plastino, Plutino, Poli, Polvere, Prinetti (*c*), Puglia.

Quartieri (*c*).

Raffaele, Raggio, Randaccio, Reale, Ricci, Riccio, Righi, Rinaldi Antonio, Rinaldi Pietro (*c*), Riola, Rizzardi (*c*), Rocco, Romano, Rosano (*c*), Rossi, Roux, Rubichi.

Sacchetti, Sacchi, Sacconi, Salaris, Sani, Sanguinetti (*c*), Sannia, Santi, Sanvitale, Savini, Scarselli, Sella (*c*), Senise, Serra Tito, Siacci, Sigismondi, Sorrentino, Spaventa (*a*), Summonte.

Tabacchi, Tajani, Tedeschi, Testa (*c*), Tittoni (*c*), Tommasi-Crudeli, Tortarolo, Toscano, Trinchera, Turbiglio (*c*), Turi.

Ungaro (*c*).

Vaccaj (*a*), Vacchelli, Valle, Vastarini-Cresi, Vayra, Velini, Vendramini (*c*), Vigoni (*c*), Villani, Villanova, Vollaro.

Zainy, Zanardelli, Zanolini, Zeppa.

LEGGI E DECRETI

Il numero **5183** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari interni, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Scorticata, per la sua separazione dalla sezione elettorale di Sant'Arcangelo di Romagna e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 48 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Scorticata ha 68 elettori politici; dista dal capoluogo della sezione undici chilometri parte dei quali in pendenza, e perciò si rende difficile agli elettori del detto comune l'esercizio del diritto elettorale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Scorticata è separato dalla Sezione elettorale di Sant'Arcangelo di Romagna ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del Collegio di Forlì.

Ordiniamo che il presente Nostro decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*1ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0|0 cioè: n. 716385 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per lire 100, al nome di Caccinottolo Pasqua fu Giuseppe, nubile, domiciliata in Napoli venne così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Caccinotto Pasqua fu Giuseppe nubile, domiciliata in Napoli vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 7 febbraio 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 827559 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 370, al nome di Morini Egidio, di Cipriano domiciliato in Nesso (Como) venne così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Morini Egildo, di Cipriano ecc. *ut supra* vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 23 gennaio 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: n. 370924 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 24414 della soppressa Direzione di Palermo) per lire 510; n. 394623 (corrispondente al n. 48113, Palermo) per lire 930, al nome di Arezzo Giorgio fu Domenico, domiciliato in Ragusa,

N. 33133 annue lire 500
» 33929 » » 500
» 47454 » » 500
» 48013 » » 500
» 116356 » » 500
» 116427 » » 500
} Al nome di Arezzo Sortino Giorgio fu Domenico, domiciliato in Ragusa (Siracusa)

e n. 101627 di annue lire 1720 al nome di Arezzo Treffiletti Giorgio fu Domenico, domiciliato in Ragusa Inferiore, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi ad *Arezzo* sacerdote *Giorgio* fu *Domenico*, domiciliato in Ragusa Inferiore (Siracusa), vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 12 gennaio 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: num. 479296 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 83996 della soppressa Direzione di Torino) per lire 60, al nome di Genzone Romano e Giacinto di Carlo, minori sotto l'amministrazione del padre.

N. 86963-482263 della rendita di Lire 25
» 95876-491176 » » 85
» 556801 » » 80

intestate come sovra sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Genzone Luigi Romano e Giacinto di Carlo minori sotto l'amministrazione del padre, veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 14 gennaio 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dalla Intendenza di Alessandria, in data 6 maggio 1887 col n. 233 ordinale, e coi numeri 935 di protocollo e 12146 di posizione, per il deposito di quattro cartelle al portatore della complessiva rendita di L. 400 fatto dal signor Ferrando Vincenzo fu Giuseppe, per il tramutamento a favore dell'ospedale civile di Ovada, detto di Sant'Antonio.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, ai termini dello articolo 334 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, sarà consegnato il titolo richiesto ad esso sig. Ferrando Vincenzo, senza la esibizione della ricevuta che rimarrà di nessun valore.

Roma, 6 febbraio 1888.

Il Direttore generale: NOVELLI.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Fu dichiarato lo smarrimento della ricevuta a matrice n. 1172 rilasciata da questa Direzione generale il 14 dicembre 1887 col numeri 20598 protocollo e 574898 di posizione pel deposito fatto dal notaio Giuseppe Lupi fu Cirillo, di numero otto cartelle al portatore del consolidato cinque per cento della rendita di lire 635 in complesso, per tramutamento in iscrizione nominativa.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che compiutesi le pubblicazioni prescritte dall'art. 334 del regolamento 8 ottobre 1870 numero 5942, e qualora non intervengano opposizioni, il nuovo titolo risultante dal già eseguito tramutamento verrà consegnato al predetto notaio Giuseppe Lupi fu Cirillo senza obbligo della esibizione della ricevuta a matrice che rimarrà di nessun valore.

Roma, il 26 gennaio 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta a stampa rilasciata dall'Intendenza di finanza di Genova in data 25 luglio 1887, col numero 163, al signor Musso avv. Giambattista fu Giuseppe, pel deposito di n. 8 certificati nominativi della complessiva rendita di L. 500, con decorrenza dal 1º luglio 1887, intestati a diversi Enti morali, per aver unito un nuovo mezzo foglio di compartimenti pel pagamento delle rate semestrali.

A termini dell'art. 334 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che intervengano opposizioni, i detti certificati saranno consegnati al predetto signor avv. Musso Giambattista fu Giuseppe, senza obbligo della restituzione della ricevuta smarrita, che rimarrà nulla e di nessun valore.

Roma, 7 gennaio 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 6 corrente, in S. Angelo in Pontano, provincia di Macerata, ed oggi in Carpignano Salentino in provincia di Lecce, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo, al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 7 febbraio 1888.

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Colle norme prescritte dal R. decreto 26 gennaio 1882, n. 629, modificato coi RR. decreti 11 agosto 1884, n. 2621 ed 8 maggio 1887, n. 4487, è aperto il concorso per professore ordinario alla cattedra di oftalmoiatria e clinica oculistica nella R. Università di Pavia.

Le domande su carta bollata ed i titoli indicati in apposito elenco, dovranno esser presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 30 giugno 1888.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non fatta.

Non sono ammessi i lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno esser presentate in numero di esemplari bastevole a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, 6 febbraio 1888.

Il Direttore Capo della Divisione per l'Istruzione superiore:
G. FERRANDO.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Avviso di concorso.

1. E' aperto un concorso ai seguenti posti nell'amministrazione dei musei, delle gallerie, degli scavi e dei monumenti nazionali:

Un posto d'*Ispettore* di terza classe, con l'annuo stipendio di lire 2500.

Un posto di *Vice-segretario* di terza classe, con l'annuo stipendio di lire 1800.

Due posti di *Soprastante* di terza classe agli scavi, con l'annuo stipendio di lire 1500.

Tre posti di *Applicato* di terza classe, con l'annuo stipendio di lire 1200.

2. Nella domanda, scritta su carta bollata da lira 1 20, l'aspirante dovrà dichiarare, in modo determinato, a quale di questi posti intende concorrere.

Per qualsiasi posto si concorra, l'aspirante dovrà unire alla domanda questi documenti, legalmente autenticati:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato medico di buona costituzione fisica;

c) certificato di moralità, rilasciato dal Sindaco del comune, ove ha domicilio.

d) certificato di non essere stato mai soggetto a pene correzionali o criminali.

3. L'aspirante al posto d'*Ispettore*, oltre i documenti di cui al numero 2, dovrà unire alla domanda:

a) titoli di studi fatti nelle Università od in altri istituti di studi superiori.

b) pubblicazioni sue in materia di antichità o di arte.

c) certificati di servigi eventualmente prestati all'amministrazione pubblica.

4. L'aspirante al posto di *Vice-Segretario*, oltre i documenti di cui al n. 2, dovrà unire alla domanda:

a) certificato di nascita, dal quale risulti che egli ha non meno di 21, nè più di 35 anni.

b) licenza di scuola tecnica o di ginnasio.

c) documenti comprovanti le sue speciali cognizioni nelle lettere italiane, nella contabilità e nei lavori amministrativi.

5. L'aspirante al posto di *Soprastante* agli scavi, oltre i documenti di cui al n. 2, dovrà unire alla domanda:

a) certificato di nascita, dal quale risulti che egli ha non meno di 24, nè più di 35 anni;

b) titoli di studi fatti;

c) certificati di servigi prestati in qualità di assistente a lavori nell'esecuzione di opere pubbliche;

L'aspirante al posto di *Applicato*, oltre i documenti di cui al n. 2, dovrà unire alla domanda:

a) certificato di nascita, dal quali risulti che egli ha non meno di 21, nè più di 35 anni;

b) titoli di studi fatti.

c) documenti comprovanti le sue cognizioni nelle lettere, nella contabilità e nella calligrafia.

7. Qualunque sia il posto a cui si concorra, saranno preferiti, *a parità di merito*, coloro che prestarono lodevoli servigi nelle amministrazioni pubbliche.

Ove non riesca il concorso per titoli ai posti di *Vicesegretario*, di *Soprastante* agli scavi e di *Applicato*, o sia necessario di accertar meglio la idoneità di alcuni fra i candidati, sarà aperto un concorso per esami.

Ciascuna domanda dovrà avere le indicazioni del nome e cognome, della paternità e del domicilio del candidato.

Le istanze, corredate dei prescritti documenti, dovranno essere indirizzate, non più tardi del 30 marzo 1888, alla Direzione generale delle antichità e belle arti, nel Ministero della pubblica istruzione.

Roma, 3 febbraio 1888.

Il Direttore Generale
FIORELLI.

1

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 8 febbraio 1888

Presidenza del Vicepresidente TABARRINI.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

CENCELLI, segretario, legge il verbale della seduta precedente, che è approvato.

Concedesi un congedo al senatore Fossombroni.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Riordinamento della Amministrazione centrale dello Stato » (N. 11).

MIRAGLIA (dell'Ufficio centrale), presidente dell'Ufficio centrale ma dissenziente dalla maggioranza di esso, vuol motivare il suo voto.

Intende dimostrare, seguendo passo a passo la relazione dell'Ufficio centrale, che il progetto ministeriale è degno di essere approvato.

Passa in rapida rivista i precedenti costituzionali che si hanno nei vari momenti storici non solo dell'Inghilterra, ma pure della Francia e del Belgio.

Dimostra che dappertutto si riconobbe al potere esecutivo il diritto di organarsi e che l'intervento del potere legislativo fu ammesso solamente quando si dovevano dare i fondi ai Ministeri.

Anche in Italia si è tenuto questo sistema.

Dice che il sistema della relazione dell'Ufficio centrale si compendia in questo argomento, che istituti creati organicamente dalla legge non possono essere altrimenti variati che per autorità di legge.

Esamina partitamente le attribuzioni di questi istituti, i quali sono il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, l'Amministrazione del Fondo per il culto e quella del Debito pubblico.

Dimostra con molteplici argomenti che questo progetto di legge non tocca in alcuna guisa quegli istituti che hanno vita assolutamente autonoma.

Motivo per cui tutto il sistema concretato nel progetto dell'Ufficio centrale rimane privo di fondamento.

Dice che, a garanzia dei diritti stabiliti a favore dei cittadini, sta vigile custode l'autorità giudiziaria. Questa piega la fronte solo innanzi all'autorità della legge, sicchè non vi può essere il pericolo che un atto del potere esecutivo venga a disconoscere i diritti comuni.

Confuta l'altra obbiezione posta innanzi dall'Ufficio centrale, il quale teme vedere menomata l'autorità del Senato qualora il controllo del Parlamento all'azione del potere esecutivo possa esercitarsi solo in occasione del bilancio.

Espone come questo stato di cose dipenda dalle stesse attribuzioni costituzionali del Senato.

Del resto, qualunque ramo del Parlamento ha sempre facoltà di licenziare quei ministri, i quali trascorrano in arbitrii.

Cita alcuni precedenti parlamentari in proposito.

Procede ad esaminare il secondo articolo del progetto. Confuta la proposta dell'Ufficio centrale che non riconosce la convenienza che i sottosegretari di Stato debbano appartenere al Parlamento.

L'oratore osserva che quando si vuole piena responsabilità ed autorità, sono gli uomini politici quelli che debbono sedere ai Consigli della Corona ed aiutare i ministri nelle loro alte funzioni.

I ministri, come pure i sottosegretari di Stato non debbono essere che l'emanazione della maggioranza del Parlamento.

In questo l'oratore scorge un altro notevole vantaggio, quello di addestrare alla difficile arte di governo i più valorosi fra i nostri giovani uomini politici, onde possano un tempo diventare esperti ministri.

Egli del resto vedrebbe di buon grado che accanto ai sottosegretari di Stato politici esistessero dei sottosegretari di Stato amministrativi, e ciò allo scopo precipuo di conservare le tradizioni nei mutamenti dei ministri, e per liberare questi stessi da molti imbarazzi.

Fa pertanto voti che voglia l'ufficio centrale ritirare il suo contro-progetto.

Conchiude dicendo che il momento abbastanza grave in cui ci troviamo richiede la concordia dei due rami del Parlamento, concordia indispensabile per dare al Governo la forza necessaria al benessere della nazione.

CAMBRAY-DIGNY, dopo gli autorevoli discorsi che sono stati pronunziati, non farà perdere tempo al Senato colla dimostrazione della solidità del principio di questo progetto di legge.

Nel riconoscere questa solidità si accorda pienamente coll'Ufficio centrale. Parimenti è d'accordo coll'Ufficio centrale nel riconoscere che non possa per decreto Reale disfarsi quello che fu fatto per legge.

Anche su altri punti l'oratore è d'accordo nei giudizi espressi dall'Ufficio centrale.

Però dall'ammissione di tali principii trae conseguenze alquanto differenti da quelle che ne trasse l'Ufficio.

Accetta la formola dell'articolo primo come venne proposta dal ministro.

Quanto al principio che non si possa con decreti distruggere ciò che fu fatto per legge, esso è così assolutamente vero da non vedersi affatto la necessità di riaffermarlo nella legge.

Sembragli fuori di dubbio che, se il progetto avesse voluto attribuire al Governo la facoltà di modificare anche gli istituti che sono stabiliti per legge, ciò avrebbe dovuto espressamente dirsi.

Per conseguenza del progetto, il Governo potrà trasferire da uno ad un altro Ministero questo o quell'altro di tali istituti; ma non altrimenti variarne la composizione e la destinazione.

La disposizione proposta dall'ufficio centrale in questi termini: « I titoli, i gradi e gli stipendi dei funzionari nella Amministrazione centrale sono determinati per legge, » si riscontra già nella legge del 23 maggio 1853. Ora, o questa disposizione avrebbe lo stesso significato che ebbe finora, quello cioè di riferirsi alla legge del bilancio, ed in tal caso essa è superflua; o la disposizione vuol dire che per ogni mutamento di titolo, di grado, di stipendio di un funzionario, il Governo dovrà venire davanti alle Camere, ed in tal caso sembra che l'Ufficio centrale abbia oltrepassato i giusti termini.

Parla della prerogativa piena ed intera del Senato di emendare i bilanci. È un diritto che fu lasciato dormire. Ma chi dorme non è morto. E può destarsi il giorno che sia necessario.

Riguardo all'art. 2 del progetto dichiara di approvare molto la istituzione dei sottosegretari di Stato, tanto più che il concetto che i segretari generali debbono, sempre che ne sia il caso, rappresentare il rispettivo ministro in Parlamento è andato ognora più affievolendosi.

Non vede in che possa consistere la contraddizione che taluno vuol vedere fra il primo ed il secondo articolo del progetto.

Quanto all'ultimo alinea del secondo articolo del progetto dell'Ufficio centrale, nel quale alinea si determina che « lo stipendio del sottosegretario di Stato sarà quello goduto dal segretario generale, che rimane abolito » crede che esso non abbia ragione di essere, perchè non è qui la sede in cui parlarsi di stipendi.

Quello che nel progetto ministeriale è detto circa la qualità parlamentare che dovranno avere i sottosegretari di Stato, l'oratore crede che non escluda che certe forme, la facoltà statutaria della Corona di nominare anche dei sottosegretari estraparlamentari.

Accetta il progetto quale è.

E, mentre è fra quelli che più desiderano che il Senato dia prove di energia e di vitalità, dichiara che questa non gli parrebbe assolutamente occasione di dare una di tali prove.

Vede nell'odierno progetto un ritorno alle buone e corrette massime del nostro diritto interno ed un aumento della prerogativa regia.

Quanto ai dubbi che le disposizioni del progetto lasciano sussistere circa la facoltà che essa darà o non darà al Governo di modificare per decreto Reale enti istituiti per legge, crede desiderabile e necessario che essi sieno dileguati, vuoi per mezzo di un solenne ordine del giorno del Senato, vuoi mediante l'adozione dell'inciso proposto a quest'uopo dall'Ufficio centrale, vuoi finalmente da una esplicita dichiarazione del presidente del Consiglio.

CAVALLINI dice che dalla quasi unanimità degli oratori i quali lo hanno preceduto, facendo plauso al progetto di legge, dovrebbe dedursi essersi operata una conversione *omnium gentium*.

Rimarrebbe solo l'Ufficio centrale, ma vuol ritenere che questo addiverrà ad una generosa capitolazione.

Se questa concordia di pareri significa forza del Gabinetto, egli crede che sarebbe da rallegrarsene.

Dice che l'art. 1 del progetto di legge ministeriale non è che la parafrasi dell'art. 65 dello Statuto, il quale riconosce nel Re il diritto di esercitare il potere esecutivo, e tale diritto non è sottoposto a vincolo di sorta.

Il Sovrano pertanto può, secondo lo Statuto, nominare i suoi ministri nelle persone che creda migliori e nel numero che ritenga più opportuno.

A questo potere illimitato vi è un correttivo nel successivo art. 66 che dice i ministri essere responsabili.

Nei paesi ove il regime costituzionale funziona in modo più ristretto che presso di noi, là dove è sufficiente ai ministri di avere la fiducia del Sovrano se anche venga meno quella del Parlamento, si comprende che si abbia bisogno di restringere il più possibile l'azione del potere esecutivo.

Tale necessità non esiste presso di noi.

Presso di noi basta anche una mozione approvata da uno dei due rami del Parlamento per abbattere un Ministero.

Non ritiene che sia da preoccuparsi della larga azione che si concede al potere esecutivo. Potrà sempre il Parlamento, caso per caso, rivendicare le sue prerogative quando queste vengano offese.

Dimostra come il Senato abbia tutta la possibilità di mantenere intatto di fronte al potere esecutivo il suo diritto di controllo. Cita in proposito precedenti del Parlamento subalpino.

All'esercizio di tale controllo basta che il Senato sia zelante dei suoi doveri, geloso de' suoi diritti.

Procede all'esame dell'art. 2 del progetto del Governo.

Dice che, conformemente a quanto ha dimostrato il senatore Cambray-Digny, non gli pare che tale articolo vincoli la Corona nella scelta dei sottosegretari di Stato fra membri del Parlamento, come teme l'Ufficio centrale.

In ogni ipotesi non vede la convenienza di rifiutare l'approvazione, quando tale vincolo è proposto dalla Corona stessa.

Conchiude pertanto che darà voto favorevole al progetto del Ministero.

PRESIDENTE dice che, dovendo il presidente del Consiglio recarsi alla Camera dei deputati, si sospenderà la discussione in corso per riprenderla domani.

Frattanto si voterà a scrutinio segreto il progetto per la « Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità », che fu opportunamente coordinato dall'Ufficio centrale.

(Il Senato delibera di prescindere dalla lettura del testo coordinato e di procedere alla votazione del progetto).

PRESIDENTE ordina l'appello nominale per la votazione.

GUERRIERI-GONZAGA, segretario, fa l'appello.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione sul progetto: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità. »

Votanti	94
Favorevoli	41
Contrari	53

(Il Senato non approva).

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 8 febbraio 1888

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2 35.

ZUCCONI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri che è approvato.

Discussione sulle domande di procedere contro i deputati Moneta e Mascilli.

PRESIDENTE legge le conclusioni della Giunta perchè sia accordata la facoltà di procedere contro il deputato Moneta.

(Sono approvate).

Dà indi lettura della seguente proposta della Giunta sulla domanda di procedere contro il deputato Mascilli:

« La Giunta propone che sia rimandata al Ministero di grazia e giustizia la domanda di autorizzazione del procuratore del Re in Campobasso, della quale si tratta, dichiarando che la Camera non ha da provvedere in proposito, attesa l'inapplicabilità al caso dell'articolo 45 dello statuto. »

GALLO non ravvisa nella proposta della Giunta la conseguenza logica della premessa motivazione; giacchè tale proposta, che provvede soltanto al caso singolo, non esclude che continuino a venire innanzi alla Camera domande di procedere per contravvenzioni; come ci sono venute non ostante la Camera abbia altra volta preso una deliberazione somigliante a quella che ora le viene proposta.

D'altra parte non vorrebbe che la Camera pregiudicasse incidentalmente una questione di prerogative parlamentari deferendola all'autorità giudiziaria.

Occorre dunque risolvere la questione o lasciarla impregiudicata; se la Camera intendesse risolverla nel senso della Commissione dovrebbe deliberare che non ritiene il caso di accordare l'autorizzazione a procedere in tutti i casi in cui si tratti di contravvenzioni punibili con pena pecuniaria. Ma l'oratore non crede che si possa risolverla incidentalmente, e propone quindi si conceda la chiesta autorizzazione.

SIMEONI, dopo aver ricordato che la Camera in occasione delle domande di procedere contro i deputati Di Baucina e Martini Ferdinando, le ultime due che in materia contravvenzionale siano venute innanzi ad essa, ritenne anche le contravvenzioni comprese nell'articolo 45 dello Statuto; fa notare che, se il reato addebitato all'onorevole Mascilli deve ritenersi una semplice contravvenzione, esso è prescritto, essendo stato commesso da ben due anni innanzi; chiede perciò quale sia l'opinione della Commissione sul carattere delle violazioni della legge attribuite all'onorevole Mascilli.

FAZIO si oppone alla proposta dell'onorevole Gallo approvando quella della Commissione.

PASQUALI accoglie la proposta della Commissione purchè si intenda in essa compreso l'inciso: « attesa l'inapplicabilità al caso dell'articolo 45 dello Statuto » in tal modo l'autorità giudiziaria trarrà dal voto della Camera una norma direttiva uniforme e costante.

LAZZARO non vuole parlare in merito; ma solamente intende sia stabilito che, per procedere contro un deputato sia sempre necessario, durante la legislatura, l'autorizzazione del Parlamento.

BASTERIS, relatore, non consente con l'onorevole Gallo che la formula proposta dalla Commissione non abbia risultati pratici. Essa servirà anzi per dare occasione al ministro di richiamare le autorità giudiziarie ad uniformarsi al voto espresso dalla Camera, che, cioè, non occorra domandare la sua autorizzazione per procedere, quando si tratta di contravvenzioni passibili di pene pecuniarie.

All'onorevole Simeoni dice che la Camera non ha attribuzione d'indagare gli estremi giuridici di una contravvenzione, nè di vedere se questa sia prescritta oppure no; e all'onorevole Pasquali dichiara che accetta la sua proposta.

ZANARDELLI, ministro guardasigilli, dice che l'autorità giudiziaria non poteva dispensarsi dal presentare la domanda a procedere contro l'onorevole Mascilli per ottemperare ai più recenti voti della Camera, i quali, in contradizione a quanto fu stabilito nel 1881 in conformità della odierna proposta della Giunta, hanno voluto determinare che la autorizzazione della Camera sia sempre necessaria anche in materia contravvenzionale.

Riconosce la gravità della questione, e la validità delle ragioni addotte dalla Giunta. E quindi si rimette, nel caso presente, alle deliberazioni della Camera.

Voci. Ai voti! ai voti!

SIMEONI insiste nel dire che, trattandosi di un caso prescritto, non occorre l'autorizzazione a procedere. E poi vuole sia stabilito che la proposta della Giunta s'intende applicabile solamente quando si tratta di contravvenzioni punibili con pene pecuniarie.

LAZZARO dice che la Camera deve affermare il proprio diritto a concedere o no l'autorizzazione a procedere, e in questo caso negarla, riconoscendo in fatto la prescrizione.

TONDI, presidente della Commissione, difende la proposta della Giunta, la quale è destinata a meglio interpretare l'articolo 45 dello Statuto che tende a garantire la persona, non gli averi dei rappresentanti della nazione. La proposta stessa quindi deve intendersi limitata a quelle sole contravvenzioni punibili con pena pecuniaria.

BASTERIS, relatore, dice che la proposta della Giunta non pregiudica punto la questione relativa alle immunità dei deputati quando la sessione è chiusa.

PRESIDENTE annunzia che l'onorevole Lazzaro propone di non accordare la facoltà di procedere, e che l'onorevole Gallo propone invece di concedere semplicemente la chiesta autorizzazione.

SIMEONI si unisce alla proposta dell'onorevole Lazzaro, e ritira la sua.

(La Camera respinge le proposte degli onorevoli Galli e Lazzaro, e approva quella della Giunta).

POZZOLINI presenta la relazione sul disegno di legge per « modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento militare. »

Si approva il disegno di legge intorno alla « Autorizzazione di nuove spese per la costruzione di edifici militari in Roma. »

Si apre la discussione sul disegno di legge: « Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali. »

CAVALLETTO domanda se negli edifici che il Governo intende alienare non vi siano parti notevoli per il valore artistico ovvero per l'importanza storica.

LEVI ULDERICO assicura l'on. Cavalletto che niuna cosa importante dal lato storico o artistico sarà alienata.

MOCENNI domanda informazioni sul valore artistico del forte di S. Stefano.

LEVI ULDERICO dà gli schiarimenti opportuni, citando anche la relazione ministeriale, la quale afferma che dalla Commissione competente è stato dichiarato privo di valore artistico e storico.

CAVALLETTO si dichiara soddisfatto delle dichiarazioni del relatore.

(Il disegno di legge è approvato).

Si apre la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge dei regi decreti 30 dicembre 1887 per la proroga dei trattati di commercio con la Svizzera, la Francia e la Spagna.

CRISPI, presidente del Consiglio, parlando sull'art. 2°, domanda che sia soppressa nel secondo comma la parola « immediatamente. »

BOSELLI, a nome della Commissione, acconsente alla proposta del ministro.

SONNINO-SIDNEY crede troppo larghe le attribuzioni che l'art. 2 in discussione concede al Governo, nè stima opportuno che il Parlamento debba spogliarsi delle sue prerogative. Profitta dell'occasione per domandare al Governo se sia vero che intenda aumentare il dazio d'importazione sui cereali, perchè già la speculazione ha cominciato l'importazione di grosse partite di grani, e non vorrebbe che si ripetessero gl'inconvenienti deplorati a proposito degli zuccheri.

BOSELLI conviene che la facoltà consentita al Governo dall'art. 2 è straordinaria; ma corrisponde ad una condizione di cose straordinaria. Crede opportuno e corretto che in casi eccezionali il Parlamento deleghi alcuna delle sue facoltà ad un Governo nel quale ha fiducia. Con questa delegazione non si vuol già incominciare una guerra di tariffe; anche nel campo economico l'Italia è amica della pace, e nel culto di essa svolge la propria attività.

Ma se questi sentimenti dell'Italia non fossero divisi da altre Potenze, sarebbe senza dubbio utile che il Governo del Re fosse in grado di alzare le tariffe in proporzione ai rialzi che avvenissero in altri paesi.

Cita precedenti di altri paesi, nei quali il Parlamento uguali facoltà concesse al Governo.

Raccomanda alla Camera di votare con animo sicuro l'articolo 2° quale fu proposto dalla Commissione. (Bene! Bravo!).

CRISPI, presidente del Consiglio, non sa se e quando il Governo farà uso delle facoltà che con questo articolo gli si concedono. Trova però opportuno che il Governo medesimo sia messo in grado di fare efficacemente gli interessi del paese. Non risponde ad alcune frasi dell'onorevole Sonnino. Il Governo ha l'ambizione di essere non soltanto abile, ma anche onesto. (Bene! Bravo!).

Delle facoltà che la Camera accorderà ai ministri essi faranno uso per fare gli interessi del paese, da onesti uomini. (Benissimo! Bravo!).

(Si approva l'articolo 2°).

PRESIDENTE si procede alla chiama per la votazione a squittinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta.

ADAMOLI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE comunica i risultati della votazione:

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali:

Favorevoli 180
Contrari 29

(La Camera approva).

Autorizzazione di nuove spese per costruzione di edifici militari in Roma:

Favorevoli 178
Contrari 31

(La Camera approva).

Conversione in legge dei regi decreti 30 dicembre 188 per la proroga dei trattati di commercio con la Svizzera, la Fr e la Spagna:

Favorevoli 181
Contrari 28

(La Camera approva).

Comunicazione di domande di interpellanza.

PRESIDENTE comunica le seguenti domande di interpellanza:

« Domando di interpellare l'onorevole ministro della pubblica istruzione intorno al provvedimento con cui è inibito all'autorità scolastica di Napoli la facoltà di dare abilitazioni provvisorie all'insegnamento nelle scuole secondarie, come costantemente si praticava da ben 27 anni, in applicazione del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1861 in vigore nelle provincie napoletane.

« Simeoni, Placido, De Bernardis. »

« Il sottoscritto desidera di interpellare il ministro della pubblica istruzione sulle condizioni delle Università del Regno.

« Bonghi. »

PRESIDENTE prega l'onorevole ministro delle finanze di comunicare al suo collega della pubblica istruzione le due domande di interpellanza.

SIMEONI, in seguito a spiegazioni confidenzialmente avute dal ministro, anche a nome dei colleghi che l'avevano firmata, ritira la sua interpellanza.

TORRIGIANI propone che la Camera aggiorni le sue sedute al 22 o al 29 corrente nella fiducia che le Commissioni preparino intanto lavoro alla Camera.

PRESIDENTE. Ove la Camera accogliesse questa proposta, occorrerebbe che le Commissioni si affrettassero a presentare le relazioni.

MARCORA è d'avviso che convenga meglio esaurire l'ordine del giorno e tenere seduta domani.

MAGLIANI, ministro delle finanze, non si oppone alla proposta Torrigiani. Crede però che non dovrebbe andarsi oltre il 22

TORRIGIANI insiste nella sua proposta.

(Messa ai voti la proposta Marcora è approvata).

La seduta termina alle 6.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

SAN REMO, 8. — Nella scorsa notte il Principe Imperiale ha sofferto di dispnea, però oggi ha fatto la solita passeggiata col dottore Mackenzie.

LUCCA, 8. — A mezzogiorno è tornato da Livorno S. A. R. il Principe Amedeo per continuare la rivista del reggimento di cavalleria Umberto I.

Alle 6 pomeridiane S. A. offre un pranzo agli ufficiali del reggimento all'*Hôtel de l'Univers*. Il Principe partirà alle 9 per Torino.

Gli si preparano nuove dimostrazioni.

FIRENZE, 8. — Iersera ebbe luogo un ballo alla Prefettura nelle storiche sale del Palazzo Riccardi. Vi intervennero la regina di Serbia col suo seguito, il duca di Leuchtemberg, le autorità e grande numero di invitati.

La regina di Serbia si trattenne al ballo fino alle tre.

Festa splendida.

LONDRA, 7. — Il Comitato per l'Esposizione italiana che si terrà qui nel prossimo maggio ha già ricevuto circa 700 domande da parte di espositori italiani, ciocchè assicura il completo successo dell'Esposizione.

MASSAUA, 8. — Ieri avvenne un piccolo scontro fra la gente di Kantibai e pochi abissini presso Gumkod, a quattro chilometri circa a nord-ovest di Ailet.

Un ufficiale e un soldato abissino rimasero morti; nessuna perdita da parte della gente di Kantibai.

MASSAUA, 8. — Notizie dall'interno accennano essere insorti dissidi tra i principali capi che circondano il Negus a causa delle difficoltà nelle quali si trova l'Abissinia.

Si conferma che non solo è cessato l'avanzamento degli abissini, ma che parte delle truppe ritornarono indietro pei torbidi scoppiati fra le tribù dei Galla, soggette al Negus.

Parte delle truppe di Mariam Sallassiè, figlio del Negus, pare abbia dovuto accorrere verso il Sud-Ovest a difendere il paese contro Dervisci di Gallabat.

Si attende fra giorni ad Assab un corriere dello Scioa per avere esatte notizie sulla rivolta di re Menelick. Risulterebbe però avere egli rimandato in cattivo modo il vescovo inviatogli dal Negus per trattare circa il suo appoggio.

Gli abitanti di Ghinda sono preoccupati delle poche truppe che sono a difesa in quel villaggio.

VIENNA, 7. — Camera dei deputati. — Il ministro del commercio domanda un credito di 1,600,000 fiorini per la costruzione di ferrovie di Stato.

COSTANTINOPOLI, 7. — Un *iradè* imperiale ratifica la convenzione pel Canale di Suez con alcune modificazioni diggià conosciute, che saranno comunicate alla Francia ed all'Inghilterra.

STOCCOLMA, 6. — Il nuovo Gabinetto è così costituito:

Il ciambellano C. N. D. Di Bildt, ministro di Stato;

Il governatore di Oerebro, dott. P. A. Bergstroem, ministro della giustizia;

Il maggior generale barone Palmstierna, ministro della guerra;

Essen, ministro delle finanze;

Wennerberg, ministro dei culti;

Loenegren, ministro senza portafoglio.

I ministri degli affari esteri, della marina e dell'interno ed il consigliere di Stato Lovén restano nel nuovo ministero.

VIENNA, 7. — Il ministro della difesa del paese, maggior generale conte Z. di Welsersheimb, annunziò in seno alla Commissione del bilancio la domanda di un credito complementare di 534,000 fiorini per la *landwehr*. Più tardi sarà richiesta una somma considerevole per provvedere la *landwehr* di nuovi fucili. Il ministro soggiunse che il trattato di alleanza fra l'Austria-Ungheria e la Germania, testè pubblicato, contiene per ciascuno dei contraenti l'obbligo di mantenere forze sufficienti.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 8 febbraio 1888.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	94 92½, 90 87	94 90½	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1887	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	98 50
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	»
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	96 25
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1887	—	—	»	»	99 25
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	480 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	462 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	468 »	468 »	»
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	500 »
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	500 »
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1888	500	500	»	»	792 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	610 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° luglio 1887	1000	750	»	»	2142 »
Dette Banca Romana	1° gennaio 1888	1000	1000	»	»	1130 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	768 »
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	482 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Banca Provinciale	»	250	250	»	»	265 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	1° gennaio 1888	500	400	»	»	1010 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	550 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	1° luglio 1887	500	500	»	»	» »
Dette Società Romana per Illuminazione a Gaz Stamp.	—	—	—	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1885 Stamp.	»	500	500	»	»	1515
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	»	500	500	»	»	1190 »
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	480 »
Dette Società Immobiliare	»	500	280	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	»
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° luglio 1887	250	250	»	»	210 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	250	250	»	»	310 »
Dette Società Fondiaria nuove	1° gennaio 1888	150	120	»	»	280 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1887	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1888	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	302 50
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1887	500	500	»	»	503 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1887	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3	Francia	90 g.	»	»	101 15
	Parigi	chèques	»	»	»
3	Londra	90 g.	»	»	25 52
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi } 29 Dicembre
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione. . . . . 31 id.

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: MORELLI.

Prezzi in liquidazione

Rendita Italiana 5 0/0 1ª grida 94 95, fine corr.
Az. Banca Generale 667, 666, 665½, fine corr.
Az. Banca Industriale e Commerciale 643, fine corr.
Az. Soc. Romana per Illum. a Gaz Stamp. 1540, 1538, fine corr.
Az. Soc. Acqua Marcia 2080, fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 1222, 1221, 1220, 1219, 1219½, 1218, 1217, fine corr.
Az. Soc. dei Molini e Mag. Generali 250, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 6 febbraio 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 94 678.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 92 508.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 187.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 61 895.

V. TROCCHI, *presidente*.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.